

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14857 / 69/11/2015 del 19 GIU. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 19 GIU. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'ambiente
(Rif. nota Serv. 5, 10 giugno 2015, n. 27124)
PALERMO

Oggetto: Canone concessorio d.m. Applicabile a società di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, aventi scopo di lucro, affiliate alla FIV o a Federazioni sportive nazionali.

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sulla possibilità di estendere la riduzione del canone demaniale, prevista in misura del 50% dall'articolo 4 ultimo comma del DPRS 26-7-1994 per le società sportive, aventi scopo di lucro, affiliate alla F.I.V. o alle altre federazioni sportive nazionali, agli "enti di promozione sportiva".

Codesto richiedente osserva che "federazioni sportive nazionali" ed "enti di promozione sportiva" non sarebbero soggetti omologhi atteso che anche il CONI ne fa separati elenchi e che, a differenza delle federazioni, gli enti di promozione non sono soggetti a particolare obblighi.

L'iscrizione di associazioni concessionarie ad enti di promozione sportiva piuttosto che alle federazioni sarebbe un espediente per ottenere una riduzione del canone.

2 - Lo scrivente condivide l'orientamento di codesta Amministrazione in base alle seguenti considerazioni.

- La ratio della riduzione del canone va ricercata nella scelta di agevolare le associazioni sportive che pur avendo fini di lucro svolgano un'attività riconducibile a quella organizzata dalle federazioni sportive. Infatti, tali associazioni, si presume svolgano attività sportiva programmata ed

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

ufficiale secondo calendari e programmi federali (eventi, partecipazione a campionati), vincoli che non riguardano gli enti di promozione sportiva.

- La giurisprudenza ha confermato la diversa natura delle federazioni rispetto agli enti di promozione sportiva in quanto solo le prime sono soggette alla giustizia sportiva ed alla giurisdizione amministrativa ¹.


- Ove il legislatore ha voluto assimilare a particolari fini le federazioni sportive agli enti di promozione sportiva lo ha fatto espressamente ².

Tanto considerato, deve attribuirsi alla norma citata, che dispone la riduzione del canone, il carattere della specialità che la rende insuscettibile di estensione analogica (cfr. Cass. civ., sez. lav., 03-05-2012, n. 6671).

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

(Avv. Paolo Chiapparrone)



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

D'ORDINE

(Avv. P. Chiapparrone)



1) Cass. civ., sez. un., 26-08-1997, n. 8056.

Il principio, secondo cui il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) non ha, neanche nei confronti delle organizzazioni che svolgono attività sportiva organizzata, poteri penetranti fino al punto di consentire l'invasione della loro autonomia interna, trova applicazione anche nei confronti degli enti di promozione sportiva (cioè che non organizzino direttamente attività sportiva); (nella specie la suprema corte ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione a controversia relativa alla validità di atti congressuali e di nomina del presidente di un ente di promozione sportiva, in relazione a vicende nelle quali era intervenuto il Coni dichiarando l'invalidità di determinati atti congressuali).

Cass. civ. [ord.], sez. un., 18-10-2012, n. 17846.

Il centro universitario sportivo italiano (Cusi) non è una federazione sportiva, bensì un ente di promozione sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del d.p.r. n. 770 del 1968, il cui statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo; ne consegue che le controversie relative agli atti del Cusi incidenti su diritti soggettivi (nella specie, delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato) restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione l'art. 133, lett. z), d.leg. n. 104 del 2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti del Coni e delle federazioni sportive.

2) Cfr., in materia di agevolazioni fiscali, l'oggi abrogato art. 5, comma 8 bis del d. l. 2-10-1995, n. 415, convertito con legge n. 507/1995.